



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DELL' 8 GENNAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A inerente integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizai Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A inerente il regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'Albo del Settore Tecnico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/A inerente l'approvazione della modifica dell'art. 37 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A inerente le sanzioni a carico di Società dilettantistiche o di Settore Giovanile nei casi di condotta violenta ai danni degli Ufficiali di Gara, poste in essere dal 1° gennaio 2015.

CIRCOLARE N. 10 – 2014 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. avente per oggetto: Interesse Legale per l'anno 2015.

Si informa altresì che la F.I.G.C. con **COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A** ha pubblicato la lista Wada delle sostanze e Metodi Proibiti 2015 in vigore dal 1° gennaio 2015, così come pubblicate sul sito del CONI www.coni.it

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato **COMUNICATO UFFICIALE N. 138** pubblicato dalla L.N.D. inerente la nuova convenzione stipulata tra la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e l'Istituto per il Credito Sportivo.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Segreteria

PRECISAZIONE GARE SOCIETA' A.S.D. AUDAX BOVALINESE – Gir. E

Per opportuna informazione si ribadisce che la società A.S.D. AUDAX BOVALINESE, disputerà le rimanenti gare interne nella giornata di sabato e non venerdì, per come già precedentemente pubblicato sul C.U. n. 9 dell'1 ottobre 2014 (calendari).

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Modifiche al programma gare

Gara S.S. RENDE = ROSSANO SPORT dell' 11.01.2015 (ore 10.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "S. Francesco" di LUZZI, sito in C.da Gidora.

Gara AUDAX LOCRI = ACADEMY CALCIO GIOIESE dell' 11.01.2015 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 12 gennaio 2015, ore 15.30.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2014

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

| GIRONE C - 10 Giornata - A | | | | GIRONE D - 10 Giornata - A | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------|--|----------------------------|-----------------|-------|--|
| KENNEDY J.F. | - CATANZARO LIDO 2004 | 1 - 1 | | ACADEMY CALCIO GIOIESE | - INTERIZZICONI | 5 - 0 | |

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2014

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di delibera Giudice Sportivo Territoriale:

| GIRONE C - 11 Giornata - A | | | |
|----------------------------|------------------|-------|-----|
| VIIRTUS SOVERATO | - DAVOLY ACADEMY | 3 - 0 | GST |

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2014

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (referto non pervenuto)

| GIRONE C - 1 Giornata - R | | | |
|---------------------------|-------------------|-------|--|
| KENNEDY J.F. | - ACADEMY CROTONE | 0 - 0 | |

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2014

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale delle sotto elencate gare (recupero gare)

| GIRONE B - 10 Giornata - A | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--|
| VIGOR LAMEZIA S.R.L. | - CALCIO CITTADELLABONIFATI | 8 - 0 | |

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 07.01.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

PROCOPIO SIMONE (CATANZARO LIDO 2004)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

DELIBERE

Gara del 15/12/2014 VIRTUS SOVERATO - DAVOLI ACADEMY

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Virtus Soverato ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Cristofaro Antonio, nato il 26/06/2000, non avente titolo perché squalificato;

rilevato che il giocatore Cristofaro Antonio nato il 26/06/2000 veniva squalificato per due gare con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 20 del 27/11/2014;

rilevato che il citato giocatore Cristofaro Antonio non ha preso parte alle gare Real Jonica - Davoli Academy del 30/11/2014 e Davoli Academy- Catanzaro Calcio 2011 del 07/12/2014;

rilevato che la gara del 7/12/2014 (Davoli Academy - Catanzaro Calcio 2011) non ha valore per la classifica poiché la società Catanzaro Calcio 2011 partecipa al campionato Giovanissimi Regionali "fuori classifica";

ritenuto che ai sensi dell'art.22, comma 4 del C.G.S. "*Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della Giustizia Sportiva*";

ritenuto, quindi, che il calciatore Cristofaro Antonio, nato il 26/06/2000, non ha scontato la seconda giornata di squalifica;

visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società DAVOLI ACADEMY la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) inibire fino al 15/02/2015 il Sig. Barbieri Nicola (Dirigente società Davoli Academy);
- 3) infliggere alla società DAVOLI ACADEMY l'ammenda di € 50,00;
- 4) accreditare sul conto della società Virtus Soverato la tassa reclamo versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LONETTO SAMUELE (ACADEMY CROTONE)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 22/01/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

All. A)

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Giudice Sportivo

MARI Marco
già Sostituto Giudice Sportivo
in sostituzione di RIPOLI Francesco,
dimissionario

Sostituto Giudice Sportivo

MORRONE Salvatore

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Sostituto Giudice Sportivo

BONETTI Martina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuta la necessità di adottare un regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'albo del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di adottare il regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'albo del Settore Tecnico secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

AII. A)

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MODALITA' DI SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE
E REINTEGRAZIONE DEI TECNICI DAL RUOLO E DALL'ALBO DEL SETTORE TECNICO

1. La sospensione nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico è automatica e la Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 lett. b) del Regolamento del Settore Tecnico e dal successivo comma 2, la reintegrazione degli Allenatori e dei Preparatori atletici sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate.
2. Gli Allenatori ed i Preparatori atletici che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale.
3. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico, incorso nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 2, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.
4. La cancellazione dall'Albo e dal Ruolo dei Tecnici, nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lett.re b), c) e d) del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale.
5. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico sospeso a seguito di richiesta personale, secondo quanto previsto all'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne faccia domanda scritta purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti tecnici.
6. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi relativi all'aggiornamento e al pagamento delle quote annuali, e ad ogni altro dovere ed obbligo derivante dallo "status di tecnico".

7. I Medici e gli Operatori Sanitari sono sospesi automaticamente dal Ruolo:

- a) nel caso non versino la quota annuale di iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico;
- b) nel caso non partecipino agli incontri ed ai seminari di aggiornamento previsti dagli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) nel caso in cui ne facciano richiesta scritta ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico;
- d) nel caso in cui ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Segreteria del Settore Tecnico dà comunicazione della sospensione a mezzo Comunicato Ufficiale.

8. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate.

9. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito del mancato aggiornamento di cui agli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica con la partecipazione al primo incontro o seminario tenutosi successivamente alla loro sospensione, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.

10. I Medici e gli Operatori sanitari sospesi ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico sono reintegrati nel caso in cui ne facciano domanda scritta o presentino domanda di tesseramento.

11. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito di richiesta personale, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne facciano domanda scritta, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.

12. I Medici e gli Operatori Sanitari che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo, fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cui all'art. 18 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico.

13. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari, incorsi nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 13, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.

Norma transitoria

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 si terrà conto dei mancati pagamenti intervenuti a far data dalla stagione sportiva 2014/2015.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

| CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA | |
|---|---|
| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
| <p>Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello</p> | <p>Art. 37 Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello</p> |
| <p>1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:</p> <p>a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.</p> <p>b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.</p> <p>c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o</p> | <p>1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:</p> <p>a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.</p> <p>b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.</p> <p>c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell'AIA. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a</p> |

| | |
|---|--|
| <p>illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.</p> <p>2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.</p> <p>3. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.</p> <p>4. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.</p> <p>5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle</p> | <p>livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> |
|---|--|

| | |
|--|---------------------|
| <p>precedenti istanze.</p> <p>6. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.</p> | <p>6. INVARIATO</p> |
|--|---------------------|

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

Il Consiglio Federale

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;

- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tesse a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

All. A)

| CAMPIONATI | COSTO MEDIO GARA |
|--|-------------------------|
| CAMPIONATO DI SERIE D | € 700 |
| CAMPIONATO DI ECCELLENZA | € 210 |
| CAMPIONATO DI PROMOZIONE | € 200 |
| CAMPIONATO DI I CATEGORIA | € 70 |
| CAMPIONATO DI II CATEGORIA | € 60 |
| CAMPIONATO DI III CATEGORIA | € 55 |
| CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI | € 90 |
| CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI | € 60 |
| CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI | € 40 |
| CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI | € 35 |
| CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI | € 35 |
| CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI | € 35 |
| CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE | € 150 |
| CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE | € 100 |
| CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE | € 60 |
| CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE | € 40 |
| CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 | € 1.000 |
| CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5 | € 600 |
| CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5 | € 400 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5 | € 200 |
| CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5 | € 60 |
| CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5 | € 50 |
| CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5 | € 40 |
| CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5 | € 40 |
| CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5 | € 40 |
| CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE | € 200 |
| CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE | € 50 |

30 dicembre 2014

prot. n. 11.604

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 - 2014

Oggetto: Interesse legale per l'anno 2015 –

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre u.s., è stato disposto che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,50 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La riduzione del saggio legale dall'1 allo 0,50 per cento dal 2015, comporta, tra l'altro, un beneficio ai fini del ravvedimento operoso che, come è noto, richiede il versamento, oltre che dell'imposta a suo tempo non versata e della relativa sanzione, degli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso al giorno in cui avviene il pagamento con il ravvedimento.

Pertanto, in caso di ravvedimento operoso da eseguire nel 2015 per versamenti che dovevano essere effettuati nel 2014, dovrà essere calcolato l'interesse dell'1 per cento fino al 31 dicembre 2014 e lo 0,50 per cento per il periodo successivo fino al giorno del pagamento.

Si ricorda che in caso di ravvedimento cd. *lungo*, la sanzione è pari ad un ottavo del 30% e, cioè, al 3,75% dell'imposta dovuta.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A

In allegato si pubblica la lista Wada delle Sostanze e Metodi Proibiti 2015 in vigore dal 1° gennaio 2015, così come pubblicate sul sito del CONI www.coni.it.

PUBBLICATO IN ROMA 19 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 138
Stagione Sportiva 2014/2015

Si rende noto il testo della nuova convenzione stipulata tra la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e l'Istituto per il Credito Sportivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)



CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Tra

- La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito per brevità denominata "LND", domiciliata presso la propria sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, c.f. 08272960587 in persona del dr. Felice Belloli che interviene in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 9 del regolamento della LND;
- L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "ICS", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale € 760.536.443,42 al 31/12/2010, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G.Vico n.5, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Paolo D'Alessio a ciò autorizzato con delibera del 9 aprile 2014;

premesse che

- L'ICS, istituito con legge 24 dicembre 1957, 1295, ha natura di ente pubblico economico e persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività o ad esse complementari;
- L'ICS concede contributi negli interessi sui finanziamenti destinati all'impiantistica sportiva utilizzando le disponibilità di un Fondo speciale di titolarità dello Stato costituito presso l'ICS medesimo;
- LND costituisce la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica inquadrata all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e rappresenta le

CA 8

società e le associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle di calcio femminile, calcio a cinque e beach soccer organizzandone i campionati attraverso le sue strutture competenti avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.


- LND per il tramite delle sue divisioni, dei suoi comitati regionali, delle delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi dipartimenti, gestisce anche l'attività del settore giovanile e scolastico e costituisce la base del calcio italiano, annoverando oltre 14 mila società ed oltre 1 milione e 200 mila tesserati. LND è la famiglia dilettantistica più grande d'Europa, opera e promuove i valori della lealtà sportiva, del rispetto delle regole e della solidarietà sociale.

- LND ha il compito di tutelare, migliorare e promuovere il calcio dilettantistico e gli interessi generali e collettivi dei propri associati in ogni sede, nel rispetto dei suoi fini istituzionali ed in continuità con l'azione fin qui intrapresa dagli organi di Lega, concorrendo all'individuazione dei canali di finanziamento in grado di assicurare ai propri associati le migliori condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze economiche e finanziarie connesse alle attività sportive esercitate.

Le parti condividono la necessità di sviluppare ogni sinergia per favorire, anche attraverso il reperimento delle risorse necessarie, interventi sull'impiantistica sia pubblica che privata destinata alla pratica del calcio dilettantistico, al fine di favorire la maggiore diffusione della pratica del calcio sul territorio nazionale ed una pratica sportiva sicura in impianti moderni ed efficienti ed una gestione meno onerosa degli stessi.

A tal fine, per un più efficiente soddisfacimento delle esigenze finanziarie della LND la presente Convenzione prevede inoltre la possibilità per la stessa di ottenere anticipazioni relative a:

- crediti rivenienti dalla mutualità prevista dal decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 "Legge Melandri" ed assegnate alla LND;



- contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LND con soggetti ad elevato *standing*;
- proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai Campionati di calcio dilettantistici o altre competizioni.

Le parti concordano infine sul fatto che l'investimento nel settore degli impianti sportivi destinati al calcio dilettantistico possa giovare di un'apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti dai predetti soggetti pubblici e privati per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico di tali impianti.

Tutto ciò premesso e considerato si addviene tra la LND e l'ICS alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

Art.1

L'ICS, nel limite della somma complessiva di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) si impegna a concedere a favore della LND, dei propri associati e degli Enti locali proprietari di impianti sportivi concessi in uso e/o in gestione a società e associazioni sportive appartenenti alla LND, appositamente indicati dalla stessa, mutui per lo sviluppo della pratica e dell'impiantistica sportiva destinata al calcio dilettantistico, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI.

Tali mutui saranno finalizzati ad interventi strutturali concernenti la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto delle attrezzature, il miglioramento, la ristrutturazione, l'efficientamento energetico, il completamento e la messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva calcistica ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

Sarà inoltre possibile mettere a disposizione della LND le risorse necessarie per lo svolgimento della propria attività statutaria.

Per le predette finalità la LND potrà ottenere anticipazioni relative a:

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures, one on the left and one on the right, both written in a cursive style.

- crediti rivenienti dalla mutualità prevista dal decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 “Legge Melandri” ed assegnate alla LND;
- contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LND con soggetti ad elevato *standing*;
- proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai Campionati di calcio dilettantistici o altre competizioni;

L'intervento dell'ICS avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'ICS, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Art.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'ICS il quale terrà presente, nei casi previsti, il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI.

Gli interventi dell'ICS riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'ICS in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari.

Art.4

L'ICS concederà ai soggetti previsti all'art.1 della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui allo Statuto dell'ICS, per interventi strutturali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di utilizzo del Fondo, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà

detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'ICS si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art.5

La LND potrà fornire ai soggetti mutuatari la collaborazione per la progettazione degli impianti nonché promuovere, presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad essa dovessero far ricorso per informazioni al fine di realizzare impianti per il calcio, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione.


Le parti pubblicizzeranno il presente accordo sui propri siti web attraverso un apposito banner nella home page ed una conseguente pagina web in cui si illustrino le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'Istituto e le relative modalità di accesso ed i contenuti della convenzione.

Al fine di rispondere al meglio alle esigenze delle società ed associazioni della LND, la stessa si rende disponibile a fornire ad ICS informazioni relative ad analisi di mercato ed analisi sullo stato dell'impiantistica di propria competenza che ICS utilizzerà per analisi dedicate all'elaborazione di prodotti finanziari specifici relativi agli interventi previsti nella convenzione.

Le parti valuteranno inoltre la possibilità di sviluppare congiuntamente, anche mediante il ricorso a sponsorizzazioni, iniziative di divulgazione dei contenuti dell'accordo o progetti finalizzati allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica secondo criteri di sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

Art.6

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art.4, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di



successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ICS.

Art.7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'ICS.

Art.8

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto dell'ICS, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'ICS e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 18/12/2014

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente

Dr. Felice Belloli

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo D'Alessio





Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

ENTI LOCALI

| Durata | IRS | Spread |
|--------------------------------|---------|--------|
| Fino a 10 anni | 7 anni | 1,60% |
| Oltre 10 anni e fino a 15 anni | 10 anni | 1,90% |
| Oltre 15 anni e fino a 20 anni | 12 anni | 2,00% |
| Oltre 20 anni e fino a 25 anni | 15 anni | 2,10% |

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

| Durata | IRS | Spread (*) |
|-----------------|---------------------------------------|------------|
| Tutte le durate | IRS di durata pari a quella del mutuo | |

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Mutui a tasso variabile

ENTI LOCALI

| Durata | Euribor | Spread |
|--------------------------------|----------------------|--------|
| Fino a 10 anni | Euribor a 6 mesi 360 | 1,60% |
| Oltre 10 anni e fino a 15 anni | Euribor a 6 mesi 360 | 1,90% |
| Oltre 15 anni e fino a 20 anni | Euribor a 6 mesi 360 | 2,00% |
| Oltre 20 anni e fino a 25 anni | Euribor a 6 mesi 360 | 2,10% |

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

| Durata | Euribor | Spread (*) |
|-----------------|----------------------|------------|
| Tutte le durate | Euribor a 6 mesi 365 | |

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l'EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%



**CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL
SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI
D'INTESA**

| | |
|---------------------|--|
| Mutui a Enti Locali | 0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento |
|---------------------|--|

| | |
|--|---|
| Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali | 1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'1,00% |
|--|---|

16/09/2014

ef

